

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTE NUOTO ALTURA

TRIESTE

## TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata

### Art. 1 – Costituzione e denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e in rispetto del comma 18 dell'art. 90, Legge n. 289/2002, è costituita una associazione senza finalità di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Tergeste Nuoto Altura" e potrà utilizzare le denominazioni abbreviate "ASD Tergeste Nuoto Altura" o "ASD TNA", che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.

### Art. 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Trieste, via Alpi Giulie numero 2/1.

### Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO II

Caratteristiche – Scopi

### Art. 4 – Caratteristiche

L'Associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si propone di offrire, agli associati, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

### Art. 5 – Scopi

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alla pratica del nuoto, nuoto salvamento, della pallanuoto, del nuoto pinnato, del sincronizzato, dei tuffi e delle attività legate in genere al mondo del nuoto in tutte le sue discipline, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
- c) promuovere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- d) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) partecipare all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- g) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
- i) promuovere attività collaterali a quelle sportivo dilettantistiche allo scopo di migliorare il servizio e l'apporto benefico delle attività proposte agli associati, fitness, sauna e simili.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### TITOLO III

#### Associati

##### Art. 6 – Numero

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### Art. 7 – Ammissione degli associati

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di "associato", che sarà intrasmissibile per atto tra i vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

##### Art. 8 – Diritti ed obblighi

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

#### Art. 9 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

### TITOLO IV

#### Esclusioni

#### Art. 10 – Qualifica

La qualifica di associato va rinnovata di anno in anno e la sua durata coincide con quella dell'esercizio sociale. La qualifica di associato si perde, oltre per mancato rinnovo, per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### Art. 11 – Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate da-gli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### Art. 12 – Esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 11 e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

### TITOLO V

## Patrimonio

### Art. 13 – Risorse

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità e donazioni;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, di soggetti privati (sia Società che persone), anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad feste o incontri;
- altre entrate compatibili con la finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### Art. 14 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque (5) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

## TITOLO VI

### Parti dell'Associazione

### Art. 15 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

#### Art. 16 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività almeno otto (8) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli associati anche mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, oppure mediante l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie dell'Associazione, hanno diritto al voto i soli associati maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### Art. 17 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre alla data del 31/01 dell'anno successivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo (1/10) degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un (1) giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

Affinché sia ritenuta valida, all'Assemblea straordinaria devono essere presenti per lo meno uno fra Presidente e Vice Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un (1) giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, sempre che vi sia la presenza almeno del Presidente o del Vice Presidente.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) degli associati presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta verbalmente o a mezzo lettera semplice, posta elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di otto (8) giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica, ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Solo nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 3 persone le sedute sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo investe il Presidente dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario,
- deliberare circa l'ammissione o l'esclusione degli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carico fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Spetta al Presidente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- predisporre i regolamenti interni sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

#### Art. 21 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Art. 22 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

#### Art. 23 – Scioglimento

Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione a cui l'Associazione è affiliata e le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE